

<b>IRPEF - LE NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE</b>	
<p><b>BONUS EDILI</b> (co. 58,59, 60 e 76)</p>	<p>E' disposta la proroga al 31/12/2021 delle detrazioni per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cd. “<b>bonus facciate</b>” (detrazione del 90%)</li> <li>▪ cd. “<b>ristrutturazione edilizia</b>” (art. 16-bis Tuir) nella misura potenziata del 50%</li> <li>▪ di “<b>riqualificazione energetica</b>” delle singole unità immobiliari (quella relativa alle parti comuni condominiali era già fissata al 31/12/2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017)</li> <li>▪ “<b>bonus mobili</b>” (acquisto di mobili e grandi elettrodomestici), il cui <b>limite di spesa dal 2021 viene elevato da € 10.000 ad € 16.000</b></li> <li>▪ del <b>bonus verde</b></li> </ul> <p><b>NEW - Bonus idrico:</b> è introdotta la detrazione, per un <b>massimo di € 1.000</b>, a favore delle <b>persone fisiche</b> residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31/12/2021, per interventi di <b>sostituzione</b> su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di <b>vasi sanitari in ceramica</b> con nuovi apparecchi a scarico ridotto</li> <li>- di apparecchi di rubinetteria sanitaria/soffioni doccia/colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a <b>limitazione di flusso d'acqua</b>.</li> </ul>
<p><b>SUPERBONUS 110%</b> (co. da 66 a 75)</p>	<p>Relativamente al <b>superbonus 110%</b> s'introducono le seguenti novità:</p> <p><b>a) proroga del termine:</b> la detrazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>in generale</u>: <b>fino al 30/06/2022</b></li> <li>- <u>condomini</u> (ed edifici plurifamiliari di un solo proprietario di cui al punto c) successivo): <b>fino al 31/12/2022</b> ove <b>al 30/06/2022</b> siano stati eseguiti <b>lavori per almeno il 60%</b> dell'intervento</li> <li>- <u>IACP</u>: fino al 31/12/2022 (fino al 30/06/2023 ove al 31/12/2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento)</li> </ul> <p><b>b) rateizzazione:</b> la parte di spesa sostenuta nel 2022 va ripartita <b>in 4 quote annuali</b> di pari importo (anziché in 5)</p>

	<p><b>c) <u>beneficiari</u>:</b> la detrazione è estesa alle spese riferite ad <b>edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distinte possedute da un unico proprietario/in comproprietà da più persone fisiche</b></p> <p><b>d) <u>interventi</u>:</b> l’oggetto degli interventi viene ampliata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coibentazione del tetto anche se delimitano sottotetti non riscaldati</li> <li>- edifici privi di APE (perchè sprovvisti di copertura e/o uno/più muri perimetrali): se in esito ai lavori (che devono includere opere di coibentazione) raggiungano la classe energetica A (anche in caso di demolizione e ricostruzione)</li> <li>- eliminazione delle barriere architettoniche: diviene opera “trainata”</li> </ul> <p><b>e) <u>unità immobiliare “funzionalmente indipendente”</u>:</b> qualora sia dotata di <b>almeno 3</b> delle seguenti <b>installazioni/manufatti di proprietà esclusiva</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti per l’approvvigionamento idrico</li> <li>- impianti per il gas</li> <li>- impianti per l’energia elettrica</li> <li>- impianto di climatizzazione invernale.</li> </ul> <p>Potrebbe essere sufficiente la presenza di un contatore ad uso esclusivo per l’addebito delle utenze utilizzate (v. CM 30/2020 p.to 3.1.2)</p>
<p><b>BONUS IDRICO (co. da 61 a 65)</b></p>	<p>E’ introdotto un <b>credito d’imposta per l’acquisto di sistemi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e di miglioramento qualitativo</b></li> <li>▪ <b>delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.</b></li> </ul> <p>Il bonus spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle persone fisiche</li> <li>• ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni</li> <li>• agli ENC (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti).</li> </ul> <p>nella <b>misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022</b>, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per le persone fisiche “private”: €. 1.000 per ciascuna unità immobiliare;</li> <li>▪ per gli altri soggetti: €. 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.</li> </ul> <p><b>Attuazione:</b> sarà emanato apposito Provvedimento dell’Agenzia Entrate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).</p>
<p><b>LOCAZIONI BREVI (co. 595)</b></p>	<p>E’ disposto che il <b>regime fiscale delle locazioni brevi</b> ex art. 4, DL 50/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a partire dal <b>periodo di imposta relativo all’anno 2021</b></li> <li>▪ è riconosciuto solo in caso di <b>destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti in un anno</b> anche per contratti stipulati tramite intermediari immobiliari/portali specializzati).</li> </ul> <p>La locazione breve di un numero superiore di immobili (da 5 in poi) si presume esercitata in forma imprenditoriale ex art. 2082 C.C. (apertura di P.Iva; le CCIAA dovranno iscrivere anche dette imprese in forma individuale).</p> <p>Tale limite è bene sia osservato anche in presenza di locazioni “non brevi”</p> <p>Si noti che il regime opera sia per gli immobili posseduti che sublocati.</p> <p><b>Banca dati:</b> nel confermare l’istituzione di una banca dati (presso il MIBACT) delle strutture ricettive e degli immobili concessi in locazione breve, con obbligo di individuare l’immobile tramite apposito codice identificativo.</p> <p>Tale codice <b>va esposto nelle offerte al pubblico dell’immobile.</b></p>
<p><b>RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (co. 1122 a 1123)</b></p>	<p>E’ <b>prorogata la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni</b> non quotate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ posseduti alla data del <b>1° gennaio 2021</b></li> <li>▪ tramite pagamento dell’<b>imposta sostitutiva dell’11%</b> (per ambedue le tipologie di attività da rivalutare)</li> <li>▪ da <b>versare entro il 30/06/2021</b> (in un massimo di 3 rate annuali)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la redazione ed il giuramento della perizia vanno effettuati entro la medesima data del 30/06/2021.</li> </ul>
<p><b>BONUS AFFITTI PER IL LOCATORE DI UNITA' RESIDENZIALI</b> (co. 333)</p>	<p>E' introdotto <b>un contributo a fondo perduto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>per l'anno 2021</b></li> <li>▪ a favore del <b>locatore</b> di immobili</li> <li>▪ situati in <b>Comuni "ad alta tensione abitativa"</b> che costituiscano <b>abitazione principale del conduttore</b></li> <li>▪ che <b>concedono una riduzione del canone</b> di locazione.</li> </ul> <p>Importo: il contributo è riconosciuto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fino al 50% della riduzione del canone</li> <li>✓ entro il limite massimo annuo di €. 1.200 per singolo locatore.</li> </ul> <p><b>Attuazione:</b> sarà emanato apposito Provvedimento dell' Agenzia Entrate</p>
<p><b>SPESE VETERINARIE</b> (co. da 381 a 384)</p>	<p>Viene <b>elevato da € 500 a € 550</b> euro il limite delle <b>spese veterinarie</b> ammesse alla detrazione Irpef del 19%.</p>

**LE NOVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI**

**CREDITO D'IMPOSTA  
PER INVESTIMENTI IN  
BENI STRUMENTALI  
(co. da 1051 a 1063)**

Nell'ambito del **Piano Nazionale Transizione 4.0**, viene prorogato il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**:

- **fino al 31/12/2022** (fino al 30/06/2023 ove entro il 31/12/2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti almeno pari al 20% del costo d'acquisizione)
- **con anticipazione al 16/11/2020** della decorrenza dell'innovata disciplina.

Si tratta delle agevolazioni che dal 2020 hanno sostituito super ed iper ammortamento. Rispetto al 2020, vengono previsti i seguenti **ampliamenti**:

- delle **aliquote agevolative** (che vengono **diversificate**)
- delle **spese ammissibili**
- dell'**ambito applicativo**.

l'utilizzo del credito d'imposta è **in 3 rate** (in luogo di 5)

**Investimenti dal 16/11/2020 al 31/12/2021**

<b>Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperammort).</b>	<b>Aliq. cred. d'imp.</b>
Fino a € 2.500.000	50% (in luogo del 40%)
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30% (in luogo del 20%)
Superiore a € 10.000.000 <b>fino a € 20.000.000</b>	10% (in luogo di zero)
Superiore a <b>€ 20.000.000</b>	<b>zero</b>

	<table border="1"> <tr> <th><b>Credito d'imp. per Beni Immateriali interconnessi</b></th> <th><b>Aliq. cred. d'imp.</b></th> </tr> <tr> <td>Fino a € 1.000.000 (in luogo dei precedenti €. 700.000)</td> <td>20% (in luogo del 15%)</td> </tr> <tr> <td>Superiore a € <b>1.000.000</b></td> <td><b>zero</b></td> </tr> </table>		<b>Credito d'imp. per Beni Immateriali interconnessi</b>	<b>Aliq. cred. d'imp.</b>	Fino a € 1.000.000 (in luogo dei precedenti €. 700.000)	20% (in luogo del 15%)	Superiore a € <b>1.000.000</b>	<b>zero</b>
	<b>Credito d'imp. per Beni Immateriali interconnessi</b>	<b>Aliq. cred. d'imp.</b>						
	Fino a € 1.000.000 (in luogo dei precedenti €. 700.000)	20% (in luogo del 15%)						
	Superiore a € <b>1.000.000</b>	<b>zero</b>						
	<table border="1"> <tr> <th><b>Credito d'imp. per Beni <u>non</u> industria 4.0 (ex superam.) Divengono inclusi i beni immateriali</b></th> <th><b>Aliq. del cred. d'imp.</b></th> </tr> <tr> <td>Fino a € 2.000.000 (in luogo dei prec. €. 1.000.000) per i beni materiali (€. 1.000.000 per i beni immateriali)</td> <td>10% (in luogo del 6%)</td> </tr> <tr> <td>Superiore a € <b>2 mil.</b> (beni mat.) o €. 1 mil. (beni imm.)</td> <td><b>zero</b></td> </tr> </table>		<b>Credito d'imp. per Beni <u>non</u> industria 4.0 (ex superam.) Divengono inclusi i beni immateriali</b>	<b>Aliq. del cred. d'imp.</b>	Fino a € 2.000.000 (in luogo dei prec. €. 1.000.000) per i beni materiali (€. 1.000.000 per i beni immateriali)	10% (in luogo del 6%)	Superiore a € <b>2 mil.</b> (beni mat.) o €. 1 mil. (beni imm.)	<b>zero</b>
	<b>Credito d'imp. per Beni <u>non</u> industria 4.0 (ex superam.) Divengono inclusi i beni immateriali</b>	<b>Aliq. del cred. d'imp.</b>						
	Fino a € 2.000.000 (in luogo dei prec. €. 1.000.000) per i beni materiali (€. 1.000.000 per i beni immateriali)	10% (in luogo del 6%)						
	Superiore a € <b>2 mil.</b> (beni mat.) o €. 1 mil. (beni imm.)	<b>zero</b>						
	<p>Investimenti in strumenti tecnologici destinati dall'impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile: si applica l'aliquota del 15%</p>							
	<p align="center"><b><u>Investimenti dal 1/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023)</u></b></p>							
<table border="1"> <tr> <th><b>Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperam.).</b></th> <th><b>Aliq. cred. d'imp.</b></th> </tr> <tr> <td>Fino a € 2.500.000</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000</td> <td>20%</td> </tr> </table>		<b>Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperam.).</b>	<b>Aliq. cred. d'imp.</b>	Fino a € 2.500.000	40%	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	20%	
<b>Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperam.).</b>	<b>Aliq. cred. d'imp.</b>							
Fino a € 2.500.000	40%							
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	20%							

	Superiore a € 10.000.000 fino a € <b>20.000.000</b>	10%	
	Superiore a € <b>20.000.000</b>	<b>zero</b>	
	<b>Credito d'imp. per Beni Immateriali interconnessi</b>	<b>Aliq. cred. d'imp.</b>	
	Fino a € 1.000.000	20%	
	Superiore a € <b>1.000.000</b>	<b>zero</b>	
	<b>Credito d'imp. per Beni <u>non</u> industria 4.0 (ex superam.) inclusi i beni immateriali</b>	<b>Aliq. cred. d'imp.</b>	
	Fino a € 2.000.000 (in luogo dei prec. €. 1.000.000) per i beni materiali (€. 1.000.000 per i beni immateriali)	6%	
	Superiore a € <b>2 mil.</b> (beni mat.) o €. 1 mil. (beni imm.)	<b>zero</b>	
	<b>BONUS R&amp;S 4.0</b> (co. 1064)	Sempre nell'ambito del <b>Piano Nazionale Transizione 4.0:</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>credito d'imposta per R&amp;S</b> introdotto dall'art. 1, co. 198-208, L. n. 160/2019 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative</li> <li>▪ viene confermato <b>fino al 31/12/2022.</b></li> </ul>	
		Il bonus, potenziato, spetta nelle seguenti misure per investimenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in <u>ricerca e sviluppo</u>: <b>20%</b> (bonus max <b>€. 4 mil.</b>)</li> <li>- in <u>innovazione tecnologica generica</u>: <b>10%</b> (bonus max <b>€. 2 mil.</b>)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in <u>innovazione tecnologica</u> per realizzare prodotti/processi di produzione nuovi/sostanzialmente migliorati con <u>obiettivi di transizione ecologica/innovaz. digitale 4.0</u>: <b>15%</b> (bonus max <b>€. 2 mil.</b>)</li> <li>- in <u>design/ideazione estetica</u>: <b>10%</b> (bonus max <b>€. 2 mil.</b>)</li> </ul>
<p><b>BONUS FORMAZIONE 4.0</b> (co. da 1064)</p>	<p>Il terzo ed ultimo intervento relativo al <b>Piano Nazionale Transizione</b> riguarda il <b>credito d'imposta per la formazione 4.0</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ esteso <b>fino al 31/12/2022</b></li> <li>▪ con ampliamento dei costi ammissibili. In particolare, risultano ammesse le seguenti spese: <ul style="list-style-type: none"> <li>- costo del lavoro dei partecipanti e spese generali indirette (amministrative, di locazione, ecc.)</li> <li>- costo del lavoro riferite ai formatori (per le ore di formazione interna)</li> <li>- spese di viaggio relative a formatori e partecipanti</li> <li>- costi per consulenze direttamente afferenti</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>ESONERO PREVIDENZA PROFESSIONISTI</b> (co. da 20 a 22)</p>	<p>A favore dei <b>professionisti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>con Cassa</b> professionale</li> <li>▪ iscritti alla gestione separata INPS ("<b>senza Cassa</b>")</li> </ul> <p>che presentino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>reddito complessivo 2019 ≤ € 50.000</b></li> <li>▪ <b>calo del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto al 2019 ≤ 33%</b></li> </ul> <p>è concesso l'<b>esonero parziale</b> dal pagamento dei <b>contributi previdenziali</b> dovuti.</p> <p><b>Attuazione:</b> è demandata ad un apposito DM</p>
<p><b>INDENNITA' STRAORDINARIA DI CONTINUITA' REDDITUALE</b> (co. da 386 a 401)</p>	<p>Per il <b>triennio 2021-2023</b>, i <b>professionisti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ iscritti alla gestione separata INPS ("<b>senza Cassa</b>")</li> </ul> <p>che presentino i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>con P.Iva aperta da almeno 4 anni</b></li> <li>✓ <b>reddito di lavoro autonomo dell'anno precedente alla istanza (es: 2021) &lt; 50% della media dei 3 periodi antecedenti (2018-2020)</b></li> <li>✓ <b>dell'anno precedente alla istanza (es: 2021) ≤ €. 8.145</b></li> </ul>



	<p>✓ <b>non titolari di pensione nè iscritti ad altra posizione previdenziale</b> obbligatoria o beneficiari del <b>reddito di cittadinanza</b></p> <p>✓ <b>in regola con la contribuzione previdenziale</b></p> <p>possono presentare (entro il 31/10 di ciascun anno del triennio) istanza all'INPS per l'erogazione di una indennità (non tassata):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di importo complessivo pari al 25% dell'ultimo reddito dichiarato (2020)</li> <li>▪ da suddividere in 6 erogazioni mensili (con un massimale di €. 800 ed un minimale di €. 250 da riferire alla "rata" mensile).</li> </ul> <p>L'indennità spetta fino ad esaurimento delle risorse pubbliche stanziare annualmente (con probabile rideterminazione dell'entità dell'indennità).</p> <p>I beneficiari si impegnano a seguire dei corsi di aggiornamento professionale.</p>
<p><b>IMPATRIATI</b> <b>(co. 50)</b></p>	<p>Per lavoratori/professionisti che trasferiscono la residenza in Italia <b>dal 29/04/2019</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che non sono stati fiscalmente residenti nei 2 anni precedenti e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni</li> <li>- che svolgono l'attività "prevalentemente" in Italia</li> </ul> <p>è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'imponibilità del 30% del reddito (del 10% se il trasferimento è nel Mezzogiorno)</li> <li>- per 5 periodi (da quello del trasferimento in poi)</li> </ul> <p>Detto periodo è estensibile ad altri 5 periodi se il contribuente, alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ha almeno 1 figlio minore a carico</li> <li>b) diventi proprietario (anche in comproprietà con coniuge/figli) di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, post trasferimento o nei 12 mesi precedenti con abbattimento del reddito (in luogo del 30%)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 50%</li> <li>- al 10% ove si abbiano almeno 3 figli minore a carico.</li> </ul> </li> </ol>

	<p><b>Soggetti trasferiti ante 2020:</b> ove abbiano applicato il regime nel 2019 (peggiorativo rispetto al precedente), possono <b>optare per il regime di cui sopra</b> versando un'<b>imposta sostitutiva</b> pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ al <b>10% del reddito</b> di lavoro dipendente/autonomo prodotto ante esercizio dell'opzione ove abbiano i <b>requisiti sub a)</b></li> <li>▪ ridotto al <b>5%</b> ove abbiano i <b>requisiti sub b).</b></li> </ul>
<p><b>BONUS LOCAZIONI</b> (co. 602)</p>	<p>Il <b>credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo</b> (ex art. 28 DL 34/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per le <b>imprese turistico-ricettive</b> e le <b>agenzie viaggi/tour operator</b></li> <li>▪ si applica <b>fino al 30/04/2021</b> (in luogo del 31/12/2020)</li> </ul> <p>Per agenzie viaggi/tour operator il bonus da gennaio ad aprile dovrebbe applicarsi <b>anche se non operano in "zona rossa"</b> (come già previsto dal DL Ristori-bis per l'estensione ai mesi da ottobre a dicembre 2020).</p>
<p><b>FONDO PERDUTO CENTRI STORICI</b> (co. 87 E 88)</p>	<p>Per l'anno 2021 il contributo "centri storici" (art. 59 DL 104/2020) a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ degli esercenti attività di vendita di beni/servizi al pubblico nelle zone A/equipollenti</li> <li>✓ in Comuni capoluogo di provincia con presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni (analogo requisito valeva per le città metropolitane)</li> <li>✓ con calo del fatturato/corrispettivi di tali esercizi del mese di giugno 2020 rispetto a giugno 2019 <math>\leq 2/3</math></li> </ul> <p>hanno avuto accesso ad un contributo a fondo perduto in percentuale rispetto a detto calo. Ora il contributo è <b>esteso ai Comuni in cui sono situati santuari religiosi</b> (che soddisfino il requisito di cui sopra).</p>
<p><b>BONUS ADEGUAM. AMBIENTE DI LAVORO</b> (co. da 1098 a 1100)</p>	<p>E' ridotto il <b>termine previsto per utilizzare l'agevolazione fiscale</b>; il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è fruibile dal 1° gennaio al <b>30 giugno 2021</b> (non più per tutto il 2021)</li> <li>▪ in detto lasso di tempo è ammessa l'opzione per la cessione del credito, ai sensi dell'art. 122 D.L. n. 34/2020.</li> </ul>
<p><b>PROROGA BONUS PUBBLICITA'</b></p>	<p>Viene riproposto sul <b>2021 e 2022</b> il <b>credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nella misura del <b>50% degli investimenti effettuati</b> (e non del 75% della spesa incrementale)</li> </ul>

<p>(co. 608)</p>	<p>▪ <b>NEW</b> - sono esclusi gli investimenti nelle TV e radio locali</p>
<p><b>PROROGA BONUS EDICOLE</b> (co. 609)</p>	<p>Viene riproposto sul <b>2021 e 2022</b> il “cd. “<b>bonus edicole</b>” a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- degli esercenti operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali/riviste o periodici (edicole “pure”; sono esclusi i punti vendita non esclusivi)</li> <li>- delle imprese di distribuzione della stampa che li riforniscono situate in Comuni con meno di 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita calcolato in base a quanto pagato per IMU, TASI, Cosap e TARI sui locali.</li> </ul>
<p><b>BONUS SUD</b> (co. 171)</p>	<p>E’ disposta la <b>proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi</b> destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del <b>Mezzogiorno</b> (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).</p>
<p><b>PROROGA BONUS R&amp;S NEL MEZZOGIORNO</b> (co. da 185 a 187)</p>	<p>E’ disposta la <b>proroga al 31/12/2022 del credito d'imposta con aliquote maggiorate</b> per le attività di R&amp;S (ex art. 1, c. 200, L. 160/2019) afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del <b>Mezzogiorno</b> (v. elenco sopra)</p>
<p><b>ESENZIONE IRPEF REDDITI AGRARI</b> (co. 38)</p>	<p>E’ disposta la <b>proroga all’anno 2021 dell’esenzione Irpef per i redditi dominicali ed agrari</b> riferiti a terreni di coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola (art.1, c. 44, L. 232/2006).</p>
<p><b>NUOVA SABATINI</b> (co. 95 e 96)</p>	<p>La <b>richiesta di erogazione in unica soluzione del contributo statale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ finora prevista per i soli finanziamenti di importo inferiore a €. 200.000</li> <li>▪ viene <b>estesa a finanziamenti di qualsiasi importo</b></li> </ul>
<p><b>RIALLINEAMENTO AVVIAMENTO</b> (co. 83)</p>	<p>Con integrazione della procedura di riallineamento contabile/fiscale (di cui all’art. 14 L. 342/2000) previsto dall’art. 110 DL 104/2020 (DL Agosto):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- questa si applica anche all’<b>avviamento/altre attività immateriali “pregresse”</b> (cioè derivante da operazioni straordinarie passate) risultanti dal <b>bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019</b></li> <li>- si effettua col pagamento di un’imposta sostitutiva (3% sia per beni ammortizzabili e non ammortizzabili), da versare in un massimo di 3 rate annuali</li> </ul>

<p><b>RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI (co. da 263 a 264)</b></p>	<p>Sono prorogati e potenziati i crediti d'imposta introdotti dall'art. 26 DL Rilancio. In particolare, i crediti d'imposti (cumulabili tra di loro):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>a favore della società conferitaria</u>: è pari al minor valore tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 50% dell'eccedenza della perdita 2020 rispetto al 10% del patrimonio netto (senza considerare la perdita)</li> <li>- <b>il 50%</b> (in luogo del precedente 30%) dell'aumento di capitale complessivo effettuato</li> <li>- <b>l'aumento di capitale</b> può essere effettuato <b>entro il 30/06/2021</b> (in luogo del precedente 31/12/2020)</li> <li>- viene differito al 1/01/2015 (in luogo del 1/01/2014) il termine del divieto di distribuzione di riserve</li> <li>- va utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30/11/2021</li> </ul> </li> <li>▪ <u>a favore del socio</u>: non viene modificato (che resta fruibile per gli investimenti effettuati fino al 30/12/2020).</li> </ul>
<p><b>INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (co. da 233 a 243)</b></p>	<p>In presenza di fusioni/scissioni o conferimenti d'azienda deliberate nel 2021, il soggetto risultante dall'operazione straordinaria (beneficiario/conferitario) può <b>trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.</b></p> <p>Per fruire dell'incentivo, le società che partecipano alle operazioni devono essere <b>operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario</b>, né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi del C.C.</p> <p>Sono <b>escluse</b> dall'agevolazione <b>le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto</b> ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero <b>lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa.</b></p> <p><b>La trasformazione delle DTA è condizionata al pagamento di una commissione (deducibile), pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in 2 soluzioni.</b></p>
<p><b>INCENTIVI AUTO BASSA EMISSIONE</b></p>	<p>E' confermato per il <b>2021</b> il contributo statale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2</li> </ul>

<p><b>(co. da 652 a 657 e 691)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi</li> </ul> <p>Inoltre è previsto un contributo statale per l'acquisto tra il 1/01/2021 ed il 30/06/2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di <b>categoria N1</b> (fino a 3,5 tonnellate) nonché di <b>autoveicoli speciali</b> di categoria M1 nuovi di fabbrica.</p>
<p><b>AGEVOLAZIONE ZES</b> <b>(co. da 173 a 176)</b></p>	<p>Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ex D.L. n. 91/2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotto del 50%</li> <li>- a decorrere dal periodo nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.</li> </ul>
<p><b>DIVIDENDI AD ENTI NON COMMERCIALI</b> <b>(co. da 44 e 47)</b></p>	<p>E' disposto che gli utili percepiti dagli ENC (co. 1, lett. c), art. 73, TUIR), anche non residenti (co. 1, lett. d), art. 73, TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono imponibili per il solo 50% (attualmente sono imponibili al 100%)</li> <li>- a decorrere dall'esercizio in corso all'1/01/2021.</li> </ul> <p>purchè svolgano (senza scopo di lucro ed in via esclusiva/principale) <b>un'attività di "interesse generale"</b> (educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; diritti civili; arte, attività e beni culturali; sicurezza pubblica; sicurezza alimentare; ecc.).</p>
<p><b>TASSAZIONE DEI RISTORNI PER LE COOPERATIVE</b> <b>(co. 42)</b></p>	<p>Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale la cooperativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei confronti di soci persone fisiche</li> <li>- può applicare la <b>ritenuta del 12,50%</b> (in luogo del 26%) a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.</li> </ul> <p>ad esclusione dei soci imprenditori o detentori di partecipazione qualificata.</p> <p>La facoltà si esercita col versamento della ritenuta (il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare).</p> <p>Il regime è applicabile anche alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate ante 31/12/2020.</p>

<b>QUOTAZIONE PMI (co. 230)</b>	E' prorogato fino al 31/12/2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI istituito dalla legge di bilancio 2018.
<b>PLASTIC E SUGAR TAX (co. da 1084 e 1085)</b>	L'introduzione è prorogata rispettivamente al 1/07/2021 (plastic tax) ed al 1/01/2022 (sugar tax)

**LE NOVITA' IVA**

**SEMPLIFICAZIONI FISCALI  
(co. 1102)**

- **Termini di annotazione delle fatture emesse per i contribuenti minori:** l'annotazione nel registro delle fatture emesse va eseguita **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione** delle operazioni (non entro il 15 del mese successivo), con riferimento allo stesso mese di effettuazione.  
In sostanza, si perviene ad un allineamento dei termini con quelli previsti per la liquidazione dell'IVA.
  - **Esterometro:** attualmente la trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (attive e passive) non documentate da bolla doganale o fattura elettronica avviene tramite esterometro trimestrale.  
**Dal 1/01/2022** la trasmissione di tali dati avverrà tramite **trasmissione all'SDI** utilizzando il **formato proprio delle fatture elettroniche entro:**
    - ✓ il **termine di emissione** delle fatture/documenti che le certificano (12 gg dall'effettuazione dell'operazione) **per le cessioni/prestazioni rese**
    - ✓ il **15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento** del documento estero con riferimento agli **acquisti/prestazioni ricevute**.
- Aspetti sanzionatori:** per le operazioni effettuate a partire **dall'1/01/2022**, si applica la sanzione amministrativa
- ✓ di **€ 2 per ciascuna fattura** (entro il limite massimo di € 400 mensili, in luogo degli attuali € 1.000)
  - ✓ la sanzione è **ridotta al 50%** (anche nel limite massimo mensile) se la trasmissione è effettuata (o viene debitamente corretta) **entro i 15gg successivi alle scadenze**
- **Fattura elettronica ed STS:** è esteso al 2021 il **divieto di fatture elettroniche** con riferimento alle prestazioni:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche</b> (anche senza invio al STS)</li> <li>✓ <b>comunicate al STS</b> (anche se non effettuate alla persona – veterinari)</li> <li>▪ <b>Precompilate IVA:</b> la <b>convalida dei dati</b> del mod. Iva, LIPE e/o registri Iva precompilati può essere effettuata <b>dall’intermediario abilitato</b> solo <b>ove abbia la delega all’utilizzo dei servizi della fatturazione elettronica.</b></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1/01/2021 (co. da 1109 a 1115)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Memorizzazione elettronica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la memorizzazione elettronica del corrispettivo</li> <li>✓ e, <b>a richiesta del cliente, la consegna dei documenti</b> (documento commerciale o fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione</li> </ul> </li> <li>Si ricorda che: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non vi è obbligo di consegnare il documento commerciale se non richiesto</li> <li>✓ dal 1/01/2021 è terminato il “regime transitorio” (non è più ammessa l’emissione di scontrino/ricevuta fiscale col successivo upload)</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Sistemi evoluti di incasso:</b> è <b>differita al 1/07/2021</b> l’operatività dell’utilizzo di tali sistemi ai fini dell’obbligo di memorizzazione</li> <li>▪ <b>Nuovo quadro sanzionatorio 2021</b> (nuovo co. 2-bis art. 6 D.lgs. 417/97): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per la <b>omessa/tardiva/infedele memorizzazione/trasmissione</b></li> <li>✓ la sanzione è pari, per ciascuna operazione, <b>al 90%</b> (in luogo del 100% attuale) <b>dell’Iva</b> corrispondente all’importo non memorizzato/trasmesso</li> <li>✓ con un <b>minimo di € 500</b> (per singola operazione).</li> </ul>                     (La sanzione è estesa agli scontrini/ricevute fiscali/DDT) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA</b>, si applica la <b>sanzione amministrativa fissa di € 100 per ciascuna trasmissione</b> (non si applica l’art. 12 D.lgs. 472/97 che disciplina il concorso di violazioni e continuazione)</li> <li>✓ la sanzione amministrativa da 1.000 a € 4.000 si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione/trasmissione telematica</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA</b> (art. 12 del D.lgs. 471/1997):             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella <b>mancata/tardiva/infedele memorizzazione/trasmissione</b> (art. 2, co. 1, 1-bis e 2, del D.lgs. 127/2015);</li> <li>✓ le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applicano anche <b>all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione</b> dei corrispettivi</li> </ul> </li> <li>▪ <b>esclusione del ravvedimento della sanzione</b> (D.lgs. 472/1997, art. 13): non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri quando la violazione è già stata constatata.</li> </ul>
<p><b>LOTTERIA SCONTRINI E CASHBACK</b> (co. da 1095 a 1097)</p>	<p>E' disposto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>lotteria degli scontrini</b>: si potrà partecipare alle estrazioni <b>esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici</b> (carte di credito, bancomat, ecc.) rimanendo esclusi gli acquisti effettuati in contanti</li> </ul> <p>Si ricorda che il DL Milleproroghe ha fissato al 1/02/2021 il termine per l'emanazione del Provvedimento che disporrà l'avvio dell'iniziativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>cashback</b>: il rimborso non è imponibile ai fini dei redditi</li> </ul>
<p><b>IVA AGEVOLATA SU TAKE AWAY E DELIVERY</b> (co. 40)</p>	<p>Con norma di interpretazione autentica del n. 80 Tab. A/III Dpr 633/72 (sul concetto di "preparazioni alimentari") è disposta l'applicazione <b>dell'IVA 10%</b> (in luogo dell'aliquota propria) alle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>di cibo "da asporto"</b></li> <li>▪ <b>cessione con "consegna al domicilio".</b></li> </ul> <p>La disposizione non è limitata al "periodo Covid" (ed ha effetti retroattivi).</p>
<p><b>IVA VACCINI COVID-19</b> (c. 452 e 453)</p>	<p>Si introducono le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>fino al 31/12/2022</b>, sono <b>esenti IVA</b>, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19</b></li> <li>- <b>e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.</b></li> <li>▪ in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata DPR n. 633/1972, si dispone che <b>sono esenti dall'IVA</b>, con diritto alla detrazione dell'imposta, <b>dal 20/12/2020 al 31/12/2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le cessioni di vaccini contro il Covid-19</li> <li>- e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>CONTROLLI SULLE LETTERE DI INTENTI</b> <b>(co. da 1079 a 1083)</b></p>	<p>Sono implementate specifiche analisi di rischio sulla emissione di dichiarazioni di intento irregolari (da individuare tramite Provvedimento dell'Agenzia). Se si evidenziano irregolarità, al contribuente viene inibito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il canale telematico per il rilascio di nuove dichiarazioni d'intento</li> <li>- l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA che riporta il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.</li> </ul>
<p><b>BOLLO SULLE E-FATTURE</b> <b>(co. 40)</b></p>	<p>Per le fatture elettroniche il <b>cedente/prestatore è obbligato in solido</b> al pagamento dell'imposta anche laddove il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.</p>

**IMU E IMPOSTA DI REGISTRO**

<p><b>PRIMA RATA 2021 IMU TURISMO (co. da 599 a 601)</b></p>	<p>In relazione alla <b>1° rata dell'IMU 2021</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vengono, di fatto, estese le <b>fattispecie di esenzione previste per la 2° rata IMU dal DL Agosto</b> (art. 78 D.L. 104/2020):</li> <li>▪ ad esclusione degli immobili cat. D/3 destinati a cinema, teatro e simili</li> </ul> <table border="1" data-bbox="593 467 1995 1171"> <thead> <tr> <th data-bbox="593 467 943 515">Utilizzo</th> <th data-bbox="943 467 1995 515">ESENZIONE 1° RATA IMU 2021 - IMMOBILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="593 515 943 1031" rowspan="7"> <p><b>STRUMENTALI PER DESTINAZIONE DEI PROPRIETARI (dunque non se in uso a terzi)</b></p> <p>-</p> <p><b>IMMOBILI E RELATIVE PETINENZE</b></p> </td> <td data-bbox="943 515 1995 608">cat. D/2 (<b>alberghi e pensioni</b>) incluse <b>pertinenze</b> ed <b>“installazioni funzionali”</b> a tali D/2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 608 1995 652">degli <b>agriturismi</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 652 1995 697">dei <b>villaggi turistici</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 697 1995 742">degli <b>ostelli</b> della gioventù</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 742 1995 786">dei <b>rifugi</b> di montagna</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 786 1995 831">delle <b>colonie</b> marine e montane</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 831 1995 935">degli <b>affittacamere</b> per brevi soggiorni, delle case e <b>appart. per vacanze</b>, dei <b>bed &amp; breakfast</b> e dei <b>residence</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="593 1031 943 1171" rowspan="3"> <p><b>ANCHE SE IN USO A TERZI</b></p> </td> <td data-bbox="943 935 1995 979">dei <b>campeggi</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 979 1995 1024">destinati a <b>discoteche, sale da ballo, night-club e simili</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1024 1995 1069">degli <b>stabilimenti balneari</b> marittimi, lacuali e fluviali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1069 1995 1114">degli <b>stabilimenti termali</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 1114 1995 1171">cat. <b>D</b> da imprese che <b>allestiscono stand in fiere</b> o simili</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'agevolazione spetta nei limiti del “quadro temporale” degli aiuti di stato.</p>	Utilizzo	ESENZIONE 1° RATA IMU 2021 - IMMOBILI	<p><b>STRUMENTALI PER DESTINAZIONE DEI PROPRIETARI (dunque non se in uso a terzi)</b></p> <p>-</p> <p><b>IMMOBILI E RELATIVE PETINENZE</b></p>	cat. D/2 ( <b>alberghi e pensioni</b> ) incluse <b>pertinenze</b> ed <b>“installazioni funzionali”</b> a tali D/2	degli <b>agriturismi</b>	dei <b>villaggi turistici</b>	degli <b>ostelli</b> della gioventù	dei <b>rifugi</b> di montagna	delle <b>colonie</b> marine e montane	degli <b>affittacamere</b> per brevi soggiorni, delle case e <b>appart. per vacanze</b> , dei <b>bed &amp; breakfast</b> e dei <b>residence</b>	<p><b>ANCHE SE IN USO A TERZI</b></p>	dei <b>campeggi</b>	destinati a <b>discoteche, sale da ballo, night-club e simili</b>	degli <b>stabilimenti balneari</b> marittimi, lacuali e fluviali	degli <b>stabilimenti termali</b>	cat. <b>D</b> da imprese che <b>allestiscono stand in fiere</b> o simili
Utilizzo	ESENZIONE 1° RATA IMU 2021 - IMMOBILI																
<p><b>STRUMENTALI PER DESTINAZIONE DEI PROPRIETARI (dunque non se in uso a terzi)</b></p> <p>-</p> <p><b>IMMOBILI E RELATIVE PETINENZE</b></p>	cat. D/2 ( <b>alberghi e pensioni</b> ) incluse <b>pertinenze</b> ed <b>“installazioni funzionali”</b> a tali D/2																
	degli <b>agriturismi</b>																
	dei <b>villaggi turistici</b>																
	degli <b>ostelli</b> della gioventù																
	dei <b>rifugi</b> di montagna																
	delle <b>colonie</b> marine e montane																
	degli <b>affittacamere</b> per brevi soggiorni, delle case e <b>appart. per vacanze</b> , dei <b>bed &amp; breakfast</b> e dei <b>residence</b>																
<p><b>ANCHE SE IN USO A TERZI</b></p>	dei <b>campeggi</b>																
	destinati a <b>discoteche, sale da ballo, night-club e simili</b>																
	degli <b>stabilimenti balneari</b> marittimi, lacuali e fluviali																
degli <b>stabilimenti termali</b>																	
cat. <b>D</b> da imprese che <b>allestiscono stand in fiere</b> o simili																	
<p><b>IMU E TARI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (co. 48)</b></p>	<p>Si prevede, a partire dall'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>a favore dei pensionati italiani all'estero</b></li> </ul>																

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:</li> <li>- la <b>riduzione del 50% dell'IMU</b>;</li> <li>- la <b>riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti</b>.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTA REGISTRO SU TERRENI AGRICOLI DI VALORE MINIMO (co. 41)</b></p>	<p>Si dispone per <b>l'anno 2021</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'esenzione dall'imposta di registro fissa di € 200</b></li> <li>- <b>agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni/relative pertinenze, di valore economico &lt;= € 5.000</b> qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti/IAP, iscritti alla previdenziale agricola (art. 2, c. 4-bis, D.L. 194/2009)</li> </ul>

<b>FINANZIAMENTI – RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE</b>	
<b>GARANZIA SACE (co. 206 e da 208 a 218)</b>	È <b>prorogata al 30/06/2021</b> (in luogo del 31/12/2020) la concessione, da parte di SACE di garanzie a favore di banche/altri soggetti abilitati all'erogazione del credito per i finanziamenti concessi alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 (art. 1 DL 23/2020), con contestuale ampliamento delle tipologie di operazioni finanziarie cui si applica. Infine, è ampliato l'ambito soggettivo, a decorrere dal 2021.
<b>FONDO GARANZIA PMI (co. 244)</b>	Vengono prorogate al <b>30/06/2021</b> alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'art. 26 del DL Rilancio.
<b>PROROGA MORATORIA DEI FINANZIAMENTI (co. da 248 a 254)</b>	E' <b>prorogato fino al 30/06/2021</b> (in luogo del 31/01/2021) cd. "moratoria" riferita ai rimborsi/pagamenti rateali relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>aperture di credito</b> accordate "sino a revoca" e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti: su istanza del debitore</li> <li>- restituzione dei <b>prestiti non rateali</b></li> </ul> pagamento delle <b>rate di mutui</b> e altri finanziamenti ( <b>leasing</b> ): su istanza del debitore.
<b>RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE PE PERDITE (co. 266)</b>	Con sostituzione dell'art. 6 DL 23/2020 (DL Liquidità) è disposto che:                     per le <b>perdite dell'esercizio in corso al 31/12/2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non si applicano gli artt. 2446</b>, co. 2 e 3, e <b>2447</b> (Spa) nè gli artt. <b>2482-bis</b>, co. da 4 a 6 e <b>2482-ter</b> (Srl) C.C.</li> <li>▪ il <b>termine</b> entro il quale effettuare gli <b>specifici adempimenti</b> (riduzione della perdita a meno di 1/3, pena la riduzione del capitale in proporzione delle perdite, ex artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, CC; immediata riduzione del capitale e suo contemporaneo aumento al di sopra del minimo legale ex artt. 2447 o 2482-ter CC) è <b>differito al 5° esercizio successivo</b>;</li> <li>▪ <b>fino a tale data, non opera la causa di scioglimento</b> per riduzione/perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.</li> </ul>

	Le perdite devono essere <b>distintamente indicate nella nota integrativa</b> con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
--	---